

(N. 865-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Igiene e Sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 27 luglio 1950

modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 6 ottobre 1950

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 OTTOBRE 1950

Tutela sanitaria delle attività sportive.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La tutela sanitaria delle attività sportive è affidata alla Federazione medico sportiva italiana, affiliata al C.O.N.I., ed è sottoposta alle direttive e alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

La Federazione medico sportiva italiana è autorizzata ad organizzare corsi annuali di aggiornamento di fisiopatologia dello sport, ai quali saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia. I programmi di detti corsi deb-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

La Federazione medico sportiva italiana è autorizzata ad organizzare corsi annuali di aggiornamento di fisiopatologia dello sport, ai quali saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia. I programmi di detti corsi debbono

bono essere approvati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; i corsi saranno svolti nelle città universitarie, sedi di facoltà medica. La Federazione è autorizzata a rilasciare alla fine di ciascun corso un attestato a coloro che abbiano superato con esito favorevole un esame teorico-pratico finale davanti ad apposita Commissione di cui farà parte un rappresentante dell'A.C.I.S. Il possesso di detto attestato è richiesto come requisito per la iscrizione alla Federazione.

È in facoltà altresì della suddetta Federazione di istituire corsi teorico-pratici per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore presso organizzazioni sportive. Alla fine di detti corsi sarà rilasciata, dopo esame teorico-pratico dinanzi ad apposita Commissione e alla presenza di un rappresentante della A.C.I.S., una licenza necessaria per esercitare l'arte del massaggiatore sportivo.

Art. 3.

Chiunque intenda esercitare professionalmente o comunque, seppure da « dilettante », con retribuzione abituale, una attività sportiva, deve essere munito di un certificato attestante l'idoneità fisica specifica allo sport che si propone di praticare, da rilasciarsi da una Commissione della Federazione medico-sportiva italiana. Tale certificato, valido per un anno, costituisce requisito per l'ammissione alle prove relative, ancorchè non rivestenti carattere agonistico. Tale certificato è necessario anche per coloro che intendono esercitare da dilettante e senza alcuna remunerazione pecuniaria le seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, ciclismo, sports motoristici.

In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma precedente si applica a carico dell'organizzatore della manifestazione sportiva l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000, ed a carico dello sportivo l'esclusione da qualsiasi prova per un periodo da un mese ad un anno. In caso di recidiva l'ammenda è raddoppiata.

essere approvati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; i corsi saranno svolti nelle città universitarie, sedi di facoltà medica. La Federazione è autorizzata a rilasciare alla fine di ciascun corso un attestato a coloro che abbiano superato con esito favorevole un esame teorico-pratico finale davanti ad apposita commissione di cui farà parte un rappresentante dell'A.C.I.S. Il possesso di detto attestato è richiesto come requisito per la iscrizione alla Federazione con la qualifica di medico sportivo effettivo.

Identico.

Art. 3.

Chiunque intenda esercitare professionalmente o comunque, seppure da « dilettante », con retribuzione abituale, una attività sportiva, deve essere munito di un certificato attestante l'idoneità fisica specifica allo sport che si propone di praticare, da rilasciarsi da una Commissione composta da medici sportivi effettivi designati dalla Federazione medico-sportiva italiana. Tale certificato, valido per un anno, costituisce requisito per l'ammissione alle prove relative, ancorchè non rivestenti carattere agonistico. Tale certificato è necessario anche per coloro che intendono esercitare da dilettante e senza alcuna remunerazione pecuniaria le seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, gare ciclistiche particolarmente gravose, sports motoristici, sports subacquei.

Identico.

Art. 4.

Per essere ammessi alle gare agonistiche è necessario avere compiuti i 16 anni, e i 19 anni per gare particolarmente gravose (maratone, gare ciclistiche a tappe, gare di fondo).

Da queste ultime sono escluse le donne di ogni età.

Art. 5.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica può, a giudizio insindacabile, affidare la tutela sanitaria di cui all'articolo 1 e i poteri riservati alla Federazione medico sportiva italiana dalla presente legge anche ad altra organizzazione medico-sportiva.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 6.

I medici attualmente iscritti presso la Federazione medico-sportiva italiana devono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sostenere l'esame per ottenere l'attestato di cui alla prima parte dell'articolo 2.

Art. 4.

Per essere ammessi alle gare agonistiche è necessario avere compiuti i 14 anni, e i 18 anni per gare particolarmente gravose (maratone, gare ciclistiche a lunghe tappe, gare di fondo). Da queste ultime sono escluse le donne di ogni età.

Art. 5.

Identico.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 6.

I medici attualmente iscritti alla Federazione medico-sportiva italiana che intendono ottenere la qualifica di medico sportivo effettivo, devono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sostenere l'esame per ottenere l'attestato di cui alla prima parte dell'articolo 2. Del suddetto esame sono esonerati i docenti dei corsi per medici sportivi già tenuti dalla Federazione medico-sportiva sotto il patronato dell'A.C.I.S.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.